

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-4254 del 23/07/2025                                                                                                                                                                                                       |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Campegine (RE), richiesta all'impresa SOC. AGR. TERRE CAMPEGINESI DI BENASSI & TORCHIA per l'attività di allevamento bovini |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-4414 del 23/07/2025                                                                                                                                                                                                      |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia                                                                                                                                                                                    |
| Dirigente adottante         | RICHARD FERRARI                                                                                                                                                                                                                           |

Questo giorno ventitre LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 13106/2025

**DPR n. 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Campegine (RE), richiesta dall'impresa SOC. AGR. TERRE CAMPEGINESI DI BENASSI & TORCHIA per l'attività di allevamento bovini**

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP del comune di Campegine ad Arpae SAC in data 03/04/2025 e acquisita al protocollo n. 63201 – pratica Sinadoc n. 13106/2025 – inviata dal legale rappresentante della dell'impresa **SOC. AGR. TERRE CAMPEGINESI DI BENASSI & TORCHIA** (P.IVA 02971250358) con sede legale nel comune di Campegine (RE) – via Palmiro Togliatti 16 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i titoli ambientali relativi all'attività di allevamento bovini svolta presso l'impianto ubicato in comune di **Campegine (RE) - via Viottolo Fontana 4**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. n. 152/06 e del Regolamento Regionale n. 2/2024;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n. 15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

### Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;

#### Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D. Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche Leggi Regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57, comma 2 del R.R. n. 2/2024;

#### Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge che, a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta telematicamente da Arpae con nota protocollo n. 82558 del 05/05/2025, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi agli atti di Arpae con protocolli n. 85782 del 08/05/2025 e n. 86819 del 12/05/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla osta allo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale del Comune di Campegine (protocollo n. 130398 del 18/07/2025);

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale Arpae di Reggio Emilia per la matrice scarichi (protocollo n. 103679 del 10/06/2025);

PRESO ATTO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "SOC. AGR. TERRE CAMPEGINESI DI BENASSI & TORCHIA" per i titoli ambientali relativi all'allevamento bovini, da realizzare in comune di Campegine, Via Viottolo Fontana 4 - provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 118 del 29/09/2022 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR n. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa "SOC. AGR. TERRE CAMPEGINESI DI BENASSI & TORCHIA" (P.IVA 02971250358), in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'allevamento ubicato in comune di Campegine, via Viottolo Fontana 4 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

| MATRICE/SETTORE AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3, comma 1 del DPR n. 59/2003                                                                                                                                     | Ente Competente |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                      | Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06       | Comune          |
| Effluenti allevamento      | Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D. Lgs n. 152/06 | Arpae           |
| Rumore                     | Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della Legge n. 447/95                                                                                                                           | Comune          |

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";
- Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112

del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”;

- Allegato E “Comunicazione di impatto acustico di cui all’art. 8, comma 4 della Legge n. 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 227/11”;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP, e che il rinnovo dovrà essere presentato all’autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi prima** della scadenza, come stabilito all’art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell’AUA al SUAP del comune di Campegine ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all’impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Campegine e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

10. DI TRASMETTERE la presente determina all’Area Prevenzione Ambientale Arpae di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell’atto ovvero da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
*firmato digitalmente*

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua                          | Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 |

La Ditta svolge attività di allevamento di capi bovini nella sede operativa di via Viottolo Fontana 4 in comune di Campegine (RE), presso la quale è in corso un progetto di ampliamento del sito produttivo consistente nella realizzazione di una nuova stalla, un deposito foraggi, una platea per le deiezioni solide (letame) e una vasca per le deiezioni liquide (letame).

L'azienda ha 2 addetti. L'insediamento è operativo 7 giorni/settimana per 8 ore/giorno, per 365 giorni/anno.

Presso l'attività è presente una rete di raccolta interna in cui vengono convogliate le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti posti all'interno della nuova stalla in fase di realizzazione. Tali reflui vengono poi recapitati tramite un punto di scarico, individuato in planimetria con la sigla S1, in corpo idrico superficiale, costituito da fosso di scolo naturale.

Prima dello scarico in corpo idrico superficiale, le acque reflue domestiche sono sottoposte ad un sistema di trattamento costituito da:

- fossa Imhoff, di volume 900 l, con potenzialità di 3 AE;
- filtro batterico anaerobico, di volume 4 m<sup>3</sup>, con potenzialità di 3 AE.

E' presente un pozzetto di controllo a monte dell'impianto di depurazione e un pozzetto di controllo in uscita dall'impianto.

Lo scarico è saltuario con un volume massimo scaricato di 150 mc/anno.

E' presente anche una rete di raccolta costituita da pluviali per le acque meteoriche provenienti dalle coperture, non soggette alle disposizioni della DGR n. 286/2005 e della DGR n. 1860/2006.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo.

La planimetria di riferimento è la Tavola unica datata 27/03/2025 e acquisita al protocollo di Arpa n. 63201 del 03/04/2025 e allegata alla presente.

**PRESCRIZIONI**

1. L'intervento deve essere realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
4. Lo scarico potrà essere attivato solo dopo la realizzazione dell'impianto di trattamento dei reflui domestici e il relativo collaudo, a firma di tecnico abilitato, che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.
5. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere

mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta registrazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.

7. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

*Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.*

**Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effluenti allevamento          | Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 152/06 |

L'attività aziendale consiste in allevamento di bovini. La Ditta è in possesso di Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento n. 39857 del 08/05/2025 relativa a due allevamenti, uno in via Viottolo Fontana 4 in comune di Campegine (RE), oggetto del presente allegato, e uno in via Canalino 4 in comune di Gattatico (RE).

Per l'allevamento sito in via Viottolo Fontana 4, comune di Campegine (RE), il numero attuale di capi è di 13 rimonte, in stabulazione fissa con lettiera (così come indicato nella precedente Comunicazione di Utilizzazione Agronomica n. 32111 del 11/07/2022).

Per l'attività sita in via Viottolo Fontana 4 è in corso un progetto di ampliamento dell'allevamento che include la realizzazione di una nuova stalla (con annessi servizi igienici per il personale), un deposito foraggi, una platea per le deiezioni solide e una vasca per le deiezioni liquide.

In conseguenza del previsto ampliamento, la attuale Comunicazione n. 39857 sopra citata, per l'unità locale di via Canalino 4 indica la presenza di 88 capi bovini, di cui 60 vacche da latte (12 con stabulazione libera su lettiera permanente e 48 con stabulazione libera con paglia con cuccetta groppa a groppa), 18 rimonte e 10 vitelli.

Per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, presso la medesima unità sono presenti una vasca in cemento scoperta di capacità 408 m<sup>3</sup> e una platea scoperta della capacità di 260 m<sup>3</sup>; tale disponibilità è sufficiente a coprire le capacità di stoccaggio minime richieste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.

## **PRESCRIZIONI**

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
2. L'allevamento, incluso l'ampliamento con la nuova stalla, deve essere dotato di idonee vasche di stoccaggio degli effluenti di allevamento (es. vasche, platee ecc.) con capacità e requisiti tecnici conformi al Regolamento Regionale n. 2/2024 e vigenti norme di settore ed edilizie.
3. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
4. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
5. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art. 3 del DPR n. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo DPR n. 59/2013.
6. Per la realizzazione dell'ampliamento dell'allevamento, ed in specifico per le vasche di stoccaggio degli effluenti, deve essere trasmessa la comunicazione di fine lavori a firma di tecnico abilitato, e comunicazione di avvenuta messa in esercizio a regime, entro 30 giorni dalla stessa.
7. L'utilizzazione agronomica degli effluenti provenienti dalla nuova stalla potrà essere effettuata a seguito di attività di allevamento nella medesima e previa avvenuta realizzazione e collaudo delle opere edilizie, con particolare riferimento ai contenitori di stoccaggio degli effluenti.



**Comunicazione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 della Legge n. 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 227/11**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumore                         | Comunicazione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 della Legge n. 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 227/11 |

Dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che, in virtù del sopralluogo tecnico misurativo e delle verifiche tecniche progettuali per l'area di interesse e di quanto esposto nel progetto edilizio della nuova stalla e deposito foraggi:

- l'attività non rientra nell'elenco delle attività di Valutazione previsionale di Impatto Acustico – Tutela Acustica del territorio (art. 8 della Legge n. 447/95);
- l'attività non comporta l'utilizzo di macchinari rumorosi ed in specifico la costruzione del deposito di prodotti agricoli non implica nessuna lavorazione al suo interno;
- verranno rispettati i limiti di emissione sonora stabiliti dal documento di Classificazione Acustica del territorio Comunale di Campegine (RE) e normativa acustica nazionale (art. a4, comma 2 del DPR 19/11/2011, n. 227);

Pertanto l'attività svolta dalla Ditta risulta acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**